



**ACCORDO DECENTRATO 2017
DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE**

L'anno duemiladiciassette oggi 22 (ventidue) del mese di dicembre nella sede municipale alle ore 10,00 si sono riunite le Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale per sottoscrivere il contratto decentrato integrativo, rispettivamente rappresentate dai Signori:

Per la Parte Pubblica:

Dott.ssa **Alessandra Capaccioli** Segretario Generale Comune di Greve in Chianti

Dott.ssa **Maria Grazia Fiera** Resp.le Settore Servizi di gestione economico-finanziaria

Dott. **Sandro Bardotti** Resp.le Area Amministrativa Unione Comunale Chianti

Per le OO.SS.:

Sig.ra **Mirella Dato** rappresentante CGIL FP

Per la RSU:

Sig.ra **Rosa Candida Piccolo**

Sig. **Simone Benincasa**

Sig. **Alessio Magnelli**

Sig. **Claudia Vilucchi**

Sig. **Ciro Starace**

Premesso che in data 12/11/2013 veniva sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo di questo Comune relativo, per la parte normativa, al triennio 2013 – 2015;

Visto l'art. 5, comma 4, del CCNL 1/04/1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, che stabilisce il principio secondo cui la disciplina dei contratti collettivi decentrati continua a trovare applicazione sino alla stipula del successivo CCDI;

Preso atto delle modifiche ed integrazioni introdotte a tale CCDI dai successivi accordi annuali sottoscritti in data 18/12/2014, 10/09/2015 e 01/12/2016;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 14294 del 13/12/2017 con la quale è stata approvata la consistenza complessiva del fondo risorse decentrate 2017 pari ad € **200.548,40** di cui € 200.166,71 per la parte stabile e € 381,69 per la parte variabile (economie Fondo lavoro straordinario anno 2016);

Viste le Linee di indirizzo approvate dalla Giunta del Comune di Greve in Chianti con delibera n.217 del 22/11/2017;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", ed in particolare gli artt. 2, comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 comma 3;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" ed in particolare l'art. 31;

Visto il D.Lgs. n. 141/2011 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15*";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Greve in Chianti (adeguato alla Riforma Brunetta – D.Lgs. n. 150/2009), adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 03/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i CCNL comparto Regioni Autonomie Locali sottoscritti in data 31/03/1999, 1/04/1999, 14/09/2000, 22/01/2004, 9/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;

In relazione agli esiti della trattativa svolta nel corrente anno, al termine della presente riunione, le parti convengono, sottoscrivendo l'allegato accordo, di contrattare l'utilizzazione delle risorse decentrate relative all'anno 2017, come segue.

Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature is the most prominent and appears to be 'Stella Maria Ben...'. The second signature is 'Giuseppe For...'. The third signature is a stylized monogram, possibly 'GB'.



ACCORDO DECENTRATO ANNO 2017: DESTINAZIONE RISORSE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso il Comune di Greve in Chianti.

Art. 2 – Durata e decorrenza

1. Il presente contratto decentrato ha validità fino alla sottoscrizione di nuovo CCDI o fino alla sottoscrizione di nuovo CCNL che detti disposizioni incompatibili; ha validità di accordo annuale per l'anno 2017 relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse.
2. Esclusivamente per le risorse destinate alle particolari responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1/04/1999 l'accordo ha valenza annuale (2017).

Art. 3 - Fondo risorse decentrate – Presa atto costituzione

1. Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, è stato costituito con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 14294 del 13/12/2017, riepilogato nell'allegato A al presente accordo, di cui la parte sindacale prende atto.
2. Tale fondo ammonta complessivamente ad Euro **200.548,40** e risulta così suddiviso:
 - a) risorse stabili per Euro 200.166,71
 - b) risorse variabili per Euro 381,69

Art. 4 – Incentivo personale assegnato funzionalmente mediante comando all'Unione del Chianti Fiorentino

1. Le parti concordano nel riconoscere al personale dell'Ente comandato all'Unione del Chianti Fiorentino, un incentivo pari a € 300 annui per i dipendenti che a seguito del trasferimento hanno cambiato le proprie mansioni e € 200 annui per gli altri (n.15), ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) del CCNL 22/01/2004.

Art. 5 – Sessione di progressione orizzontale

1. Le parti, al fine di valorizzare il percorso individuale di carriera del personale mediante un processo di valutazione e selezione concordano di dar corso ad una sessione di progressione orizzontale con decorrenza 01/01/2017, per le sole categorie B1, C, D (n. 2 progressioni nella categoria B1, n. 1 progressione nella categoria C e n. 1 progressione nella categoria D).
2. La selezione avverrà sulla base della normativa prevista nel CCDI del triennio 2013/2015. L'importo reso disponibile per tale sessione di progressione ammonta ad € 4.650.

Art. 6 – Fondo risorse decentrate – Destinazione

1. Le parti concordano sulla seguente destinazione del Fondo anno 2017:



DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE		
ANNO 2017		
Art.17 CCNL 01/04/1999		
comma 2a) produttività collettiva/PERFORMANCE		5.700,72
comma 2b) progressioni orizzontali		96.019,27
Indennità di comparto		38.320,85
comma 2d) rischio, turno maneggio valori		32.755,87
Comma 2) reperibilità		5.101,69
comma 2f) specifiche responsabilità		5.000,00
Comma 2i) specifiche responsabilità anagrafe e urp		2.200,00
progetti art.15c.2 realizzati		0,00
Art. 13 c.5 lett. A CCNL 22/01/2004 incentivo unione		3.000,00
nuove progressioni		4.650,00
per progetto piscine		3.500,00
per SIOPE+		1.800,00
ART. 15 LETT. K), CCNL 1998-2001		
Art.113 D.Lgs. 50/2016		2.500,00
TOTALE DESTINAZIONE		200.548,40

2. Le parti concordano che i compensi destinati con il presente accordo a premiare la performance al fine di incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi potranno essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione, effettuato da ciascun Responsabile di Settore e dal Nucleo di Valutazione, e posto in essere in base al Nuovo Sistema di Valutazione della performance dei Comuni dell'Unione del Chianti Fiorentino, adottato dall'Ente con deliberazione G.C. 95 del 09/06/2016.
3. Le parti, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, concordano che per i risparmi che dovessero essere ottenuti nella gestione del fondo trova applicazione la disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999.
4. Le parti concordano al fine di dare continuità agli istituti della reperibilità e delle particolari responsabilità di destinare anche per il 2017 le somme proporzionalmente corrispondenti.

Art. 7- Approvazione Nuovo Regolamento recante



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Le parti concordano l'approvazione del Nuovo Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, allegato B al presente accordo.

Mario Basso

Giuseppe

Stella



Allegato A

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa

DESCRIZIONE	2016	2017
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	127.630,72	127.630,72
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	25.070,01	25.070,01
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	12.067,38	12.067,38
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	13.506,46	13.506,46
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) dal 2000	30.450,02	31.762,51
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-4.500,48	-5.125,23
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA		4.745,14
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		
TOTALE RISORSE STABIL	204.224,11	200.166,71
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	10.000,00	
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse variabili soggette al limite	10.000,00	-
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	4.929,64	381,69
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	5.706,59	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	10.636,23	381,69
TOTALE RISORSE VARIABILI	20.636,23	381,69
TOTALE	224.860,34	200.548,40

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	214.224,11	200.166,71
"FONDO" POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA	75.365,00	89.422,40
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	289.589,11	289.589,11

Muell












Allegato B

Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Mr. Ben 

 
Stuelli

Bruno Mucchi

Giuseppe

Mucchi



SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Art. 2 - Campo di applicazione

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 3 - Costituzione e accantonamento

Art. 4 - Percentuale destinata alla ripartizione del fondo

CAPO III - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 - Conferimento delle funzioni e individuazione del personale

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 7 - Termini per le prestazioni




Art. 8 - Riduzione delle risorse finanziarie - penali

Art. 9 - Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 10 - Disposizioni transitorie





CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere, lavori, forniture o servizi a cura del personale interno finalizzate all'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli. I servizi e le forniture rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento sono quelli per i quali è nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto soltanto per opere o lavori, servizi, forniture che siano stati formalmente approvati e posti a base di gara.



CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie nella misura massima del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
2. Per progetti ed appalti superiori alle soglie comunitarie, come determinate dalla Legge, l'incentivo è attribuito nella misura massima del 1,5% degli importi posti a base di gara.
3. L'entità dell'incentivo verrà modulato di volta in volta sull'importo dei lavori e stabilito dalla giunta comunale in sede di approvazione del progetto e del quadro economico dell'opera. Ai fini dell'effettiva quantificazione dell'incentivo, la giunta, su proposta del segretario generale, terrà conto dei seguenti fattori: complessità, responsabilità, abilitazioni necessarie se l'attività fosse svolta con incarico esterno, eterogeneità delle competenze necessarie per il buon espletamento del compito, disponibilità e vincoli di bilancio e di spesa del personale. La percentuale effettiva del fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A..
4. Tali risorse devono essere distintamente previste nel quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. Per gli affidamenti eseguiti senza alcuna procedura comparativa e per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro non è previsto alcun incentivo.
5. Le varianti non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche, anche qualora comportino opere aggiuntive o stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.
6. In conformità a quanto disposto dall'art. 113, c. 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la disciplina del presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

ART. 4 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016. all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Agge

Manno

Bun

A

4) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima oppure non assegnate a seguito di accertamento negativo in sede di verifica, vanno a incrementare il fondo di cui all'art. 3.

Muell

B

CAPO III - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

1. L'affidamento dell'attività di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, negli atti di programmazione degli interventi ovvero, in assenza, nelle determinazioni a contrattare. La stazione appaltante decide negli atti di programmazione a quale settore assegnare l'appalto e quindi il ruolo di RUP ed eventualmente quali fasi assegnare ad altro settore.

Il RUP è nominato con atto formale del Responsabile del Settore tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In assenza di nomina la funzione di R.U.P. coincide con il Responsabile del Settore.

2. Gli affidamenti delle restanti attività e competenze di ogni singolo appalto sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Settore preposto, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tale affidamento, che di norma può avvenire anche all'interno della determinazione che approva il Capitolato Speciale d'Appalto e/o le modalità di espletamento della gara dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, deve in ogni caso riportare:

a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;

b) il nominativo di:

- incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti;
- incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti pubblici,
- responsabile unico del procedimento;
- incaricato della direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione della fornitura o del servizio;
- incaricato del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita;
- personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.

3. Il Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare le funzioni in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

4. Nell'attribuzione di tali funzioni si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.

Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.

5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento delle funzioni non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.



ART. 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Settore preposto, secondo le percentuali riportate nel successivo art. 7.
2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione sono cumulate tra di loro.
3. Il divieto di corrispondere l'incentivo al personale con qualifica dirigenziale, stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non si estende al personale titolare di posizione organizzativa che, pertanto, concorre al riparto dell'incentivo in misura corrispondente all'attività prestata, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma 2 del presente articolo e nei commi 2 e 3 dell'art. 10, salvo diversa indicazione da fonte superiore che dovesse intervenire successivamente all'approvazione del presente regolamento.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile di Servizio preposto, secondo le seguenti percentuali:

Nel caso di lavori ed opere pubbliche:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (ufficio contabilità)	5
B	Incaricato/i della verifica preventiva del progetto	5
C	Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente	5
D	Responsabile Unico del Procedimento	25
E	Incaricato/i della Direzione Lavori	40
F	Incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione	10
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	10

Nel caso di servizi e forniture:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	5
B	Incaricato/i della verifica preventiva del Capitolato Speciale e di eventuali altri elaborati progettuali	5
C	Incaricato/i della predisposizione e controllo delle procedure di scelta del contraente	5
D	Responsabile Unico del Procedimento	25
E	Incaricato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura	40
F	Incaricato/i della verifica di conformità dell'esecuzione del contratto	10
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	10

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento delle funzioni deve essere indicato, su proposta del responsabile unico del procedimento, il termine entro il quale deve essere eseguita ogni singola attività, prevista da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Qualora il destinatario dell'incentivo sia il Responsabile di Settore stesso, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Segretario Generale.
2. La corresponsione dell'incentivo è subordinata all'aver eseguito con diligenza ed in conformità al codice di comportamento dei dipendenti comunali i compiti connessi e quindi che le attività siano state svolte nei termini prestabiliti; che non vi siano stati aumenti di spesa; che non sia stato promosso contenzioso avverso gli atti (nel qual caso le specifiche liquidazioni sono sospese fino al definitivo accertamento della legittimità degli atti); che lavori, opere, servizi, forniture siano stati, rispettivamente, realizzati e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dal capitolato d'appalto e dal contratto.
3. Il Segretario Comunale, a campione, verifica che le attività incentivate siano conformi al precedente comma.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 10- CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI.

1. Qualora rispetto ai termini stabiliti ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c), si verificano ritardi o aumenti di costo si procederà alla decurtazione del 10% dell'incentivo per ogni 10% di ritardo o aumento di costo determinata per ogni singola fase del procedimento, al responsabile del ritardo o dell'aumento di costo.
2. Qualora l'attività abbia generato contenzioso nessun incentivo verrà corrisposto fino all'accertamento della legittimità e conformità ai doveri d'ufficio degli atti e dei comportamenti dei soggetti individuati.
3. Qualora gli atti istruiti, elaborati o emanati, siano risultati illegittimi e/o sia stato violato il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Greve in Chianti, l'incentivo non sarà corrisposto.
4. La decurtazione non viene applicata qualora si accerti la non responsabilità del dipendente.

CAPO IV – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ART. 11 – INCENTIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Nelle ipotesi previste dal “Regolamento per l’Organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)” la procedura di gara viene effettuata dalla C.U.C., che provvede alla predisposizione e pubblicazione del Bando di gara, allo svolgimento della procedura di gara, all’affidamento dell’appalto a cui fanno seguito le verifiche di legge a carico dell’aggiudicataria e la predisposizione e stipula del contratto.

2. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, spetta al personale assegnato alla C.U.C. la quota parte nella misura di un quinto dell’incentivo previsto dall’art. 5, per gli appalti assegnati al prezzo più basso e nella misura di un quarto per gli appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

3. In conseguenza di quanto sopra, la ripartizione dell’incentivo prevista all’art. 7 sarà rimodulata come segue:

NEL CASO DI servizi forniture e lavori aggiudicati al prezzo più basso:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	2
B	Incaricato/i della verifica preventiva del progetto	3
C	Personale assegnato alla C.U.C.	20
D	Responsabile Unico del Procedimento	20
E	Incaricato/i della Direzione Lavori	40
F	Incaricato/i del collaudo tecnico-amministrativo e del collaudo statico, ovvero della redazione del certificato di regolare esecuzione	8
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale	7

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA AL PERSONALE DELLA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO	6
ALTRI COLLABORATORI	7
R.U.P.	7


A *Ben B. M...* *Mull*
GF

NEL CASO DI SERVIZI, FORNITURE e lavori aggiudicati con offerta economicamente più vantaggiosa:

A	Incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti e collaboratori (Ufficio Contabilità)	3
B	Incaricato/i della verifica preventiva de Capitolato Speciale e di eventuali altri elaborati progettuali	3
C	Personale assegnato alla C.U.C.	25
D	Responsabile Unico del Procedimento	20
E	Incaricato/i della direzione dell'esecuzione del servizio o della fornitura	30
F	Incaricato/i della verifica di conformità dell'esecuzione del contratto	9
G	personale tecnico-amministrativo al quale formalmente sono state affidate le funzioni di collaborare con il personale di cui alle precedenti lettere, ad esclusione della lettera A, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	10

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA ASSEGNATA AL PERSONALE DELLA C.U.C.

RESPONSABILE DI SERVIZIO	6
ALTRI COLLABORATORI	12
R.U.P.	7



CAPO V – SERVIZI IN UNIONE E NORME FINALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Responsabile di Servizio preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.
3. Per tutte le opere o lavori il cui bando o lettera di invito siano stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19.04.2016), continuerà ad applicarsi integralmente il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06 approvato con Deliberazione G.C. n. 266 del 29.12.2015.
4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. E alla normativa vigente di settore nonché al vigente regolamento di esecuzione ed attuazione e del Regolamento della C.U.C..
5. Fintanto che le risorse destinate a incentivare le attività previste dal presente regolamento concorreranno a determinare la spesa di personale, rimanendo assoggettate alle norme vincolistiche in materia di contenimento della spesa di personale, ivi comprese le norme limitative delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio, l'importo massimo del fondo incentivante le funzioni tecniche sarà determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa.
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.